

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Catello Pandolfi Presidente
dott. Lucio Bochicchio Consigliere Relatore
dott. Riccardo Scaramuzzi Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. [redacted] del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 trattenuta in decisione all'udienza del [redacted] e vertente

TRA

[redacted] P. I - [redacted]

In persona del legale rappresentante sig. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] via [redacted] n. [redacted], presso l'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende per procura in margine all'atto d'appello con l'avvocato [redacted]

APPELLANTE

E [redacted] in amministrazione straordinaria
P. I - [redacted]
In persona del commissario straordinario prof. Avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] n. [redacted], presso l'avvocato [redacted] con l'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta in appello

APPELLANTE INCIDENTALE

E

[redacted]
C.F. [redacted]

1 COPIA AUTENTICA
PROCURATURA DELLO STATO
[redacted] 10/1/79

Procedimento di [redacted] a debito
[redacted] della sentenza
(D.P.R. 26-4-1985 N. 131 - art. 59 lett. d) *df*



In persona [REDACTED] pro tempore domiciliato in [REDACTED], via [REDACTED]
n. [REDACTED], presso l' [REDACTED] che lo rappresenta e difende
ope legis

APPELLATO

E

[REDACTED]
APPELLATO CONTUMACE

Oggetto: revocatoria fallimentare

CONCLUSIONI

All'udienza del 7 maggio 2013 le parti concludevano come verbalizzato

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 23952, pubblicata il 19 novembre 2009, il Tribunale di Roma, rigettava l'azione revocatoria ex art. 67, comma 2°, LF proposta dalla [REDACTED] in amministrazione straordinaria (brevemente Procedura) contro la [REDACTED] (brevemente [REDACTED]) con domanda di condanna alla restituzione della somma di € 77.468,53, oltre accessori, pagata durante il periodo sospetto, in data 30 luglio 2001, quale corrispettivo di prestazioni ricevute.

La stessa sentenza, ritenuta la soccombenza virtuale della [REDACTED] in relazione all'assorbita domanda di condanna proposta dalla convenuta contro il [REDACTED] (brevemente [REDACTED]) e il [REDACTED] (brevemente [REDACTED]), quali effettivi percettori di gran parte delle somme corrisposte dalla [REDACTED], condannava la [REDACTED] al rimborso delle spese di lite in favore dei chiamati.


La [REDACTED] proponeva appello con atto notificato il 13 e il 14 aprile 2010 chiedendo la riforma della statuizione della propria condanna al rimborso delle spese di lite in favore dei chiamati da addebitarsi, invece, alla Procedura. Il [REDACTED] si costituiva il 7 giugno 2010 chiedendo il rigetto dell'appello. Il [REDACTED] rimaneva contumace.



La Procedura, citata a comparire all'udienza del 29 luglio 2010, si costituiva tempestivamente l'8 giugno 2010 proponendo appello incidentale contro l'appellante principale con richiesta di accoglimento della proposta azione revocatoria.

In ordine logico devono essere esaminati per primi i motivi di appello incidentale che sono meritevoli d'accoglimento.

Pur non tenendo conto delle sole circostanze di fatto precedenti l'avvenuto pagamento, il quadro indiziario fornito dall'attore appare tale, per gravità, precisione e concordanza, da integrare la prova della *scientia decoctionis* del debitore da parte del creditore. La [REDACTED], come dalla stessa dedotto e documentato dalle fatture prodotte, era un abituale fornitore di servizi della [REDACTED] costituiti da operazioni portuali, anche doganali, di sbarco di tonno congelato nel porto di Taranto, di carico della merce su camion e di trasferimento della stessa allo stabilimento di trasformazione di Sant'Agata dei Goti. Il pagamento oggetto di revocatoria riguardava poi una serie di fatture arretrate e la [REDACTED], prima del pagamento, aveva ricevuto, come tutti i creditori, due lettere circolari da parte della debitrice che evidenziavano la difficoltà di pagamento regolare dei debiti. Nel maggio 2001 la creditrice [REDACTED] aveva anche iscritto ipoteca giudiziaria su beni della debitrice per un importo di oltre 2 milioni di euro. Anche i bilanci della società esponevano una situazione economica e patrimoniale di estrema gravità atteso che il bilancio relativo all'esercizio 2000, depositato il 25 marzo 2001, evidenziava perdite per lire 14.721.388.037, enormemente* incrementate rispetto all'esercizio precedente, in misura pari a quasi due terzi del capitale sociale di 25 miliardi di lire. La [REDACTED] era, come già evidenziato, un creditore qualificato per notevoli importi derivanti dallo svolgimento regolare per conto della [REDACTED] di prestazioni di scarico e trasporto del tonno da inscatolare dal porto d'importazione allo stabilimento di trasformazione. A fronte di ritardi cronici nei pagamenti e di comunicazioni, indipendentemente dalle promesse di



adempimento, di contenuto obiettivamente non rassicurante è del tutto presumibile che il creditore avesse verificato sulla base delle normali informazioni commerciali e dei pubblici dati contabili di bilancio l'esistenza del conclamato stato di decozione provato dalla perdita di quasi due terzi del capitale sociale, dai generalizzati inadempimenti e dall'iscrizione d'ipoteca giudiziale per un notevole importo. L'appellata incidentale va quindi condannata al pagamento in favore della procedura del richiesto importo di € 77.468,53 oltre interessi al saggio legale dalla domanda.

La domanda di manleva contro il [REDACTED] e il [REDACTED], rimasta assorbita in primo grado, non è stata riproposta neppure in seguito all'appello incidentale della procedura. L'impugnata statuizione di soccombenza virtuale dell'appellante nei confronti dei chiamati appare pienamente corretta atteso che il fatto che la [REDACTED] provvedesse, per conto della [REDACTED], a corrispondere i diritti doganali e a pagare la compagnia portuale di facchinaggio in relazione al pesce importato è circostanza priva di rilievo. L'accoglimento dell'azione revocatoria, infatti, non comporta l'inefficacia dei pagamenti eseguiti la [REDACTED] in favore di terzi nell'interesse della [REDACTED] la quale non ha, perciò, nei loro confronti alcuna azione restitutoria.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellante in favore della procedura con la richiesta attribuzione. .

Confermata la statuizione del primo grado di condanna alle spese in favore dei chiamati, le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti del [REDACTED] con liquidazione in base al valore, limitato alle spese, della causa in sede d'appello.

Nulla va disposto sulle spese in relazione al rapporto processuale con il [REDACTED] rimasto contumace in sede di gravame.

PQM



4

Definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Roma così provvede sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 23952 pubblicata il 19 novembre 2009:

rigetta l'appello principale proposto dalla [REDACTED];

in accoglimento dell'appello incidentale della [REDACTED] in amministrazione straordinaria e riforma della gravata sentenza, dichiara l'inefficacia ex art. 67, comma 2° LF del pagamento di lire 150.000.000 eseguito il 30 luglio 2001 e, per l'effetto, condanna la [REDACTED] alla restituzione dell'importo di € 77.468,53 oltre interessi al saggio legale dalla domanda;


condanna la [REDACTED] al rimborso delle spese del doppio grado in favore dell'appellante incidentale liquidate:

per il primo grado in € 530,00 per spese, € 1.000,00 per diritti e € 4.000,00 per onorari oltre accessori di legge con attribuzione al difensore;

per il grado d'appello in € 6.600,00 per compensi di difesa oltre accessori di legge con attribuzione al difensore;

condanna la [REDACTED] al rimborso delle spese del grado in favore del [REDACTED] liquidate in € 1.000,00 per compensi di difesa;

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2014

Il Estensore


Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 FEB. 2014
il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Biscotti